REGOLAMENTO (CE) N. 1316/2003 DELLA COMMISSIONE del 24 luglio 2003

relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/ 2002 della Commissione (2),

visto il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2305/2002 (4), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95, ove si faccia espresso riferimento a tale paragrafo in sede di fissazione di una restituzione all'esportazione, i titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione vengono rilasciati entro il terzo giorno lavorativo dal giorno di presentazione della domanda. A norma dello stesso articolo, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione quantitativa, qualora le domande di titoli di esportazione superino i quantitativi che è possibile impegnare. Il regolamento (CE) n. 1109/2003 della Commissione (5) ha fissato a 760 tonnellate il quantitativo che può beneficiare di restituzioni nel quadro della procedura prevista dal succitato paragrafo per l'insieme delle destinazioni R01, R02, R03, 064, 066 e A97 definite nell'allegato al suddetto regolamento.

- Per l'insieme delle destinazioni R01, RO2, RO3, O64, O66 e A97 i quantitativi chiesti il 23 luglio 2003 superano il quantitativo disponibile. È quindi necessario fissare una percentuale unica di riduzione per le domande di titolo di esportazione presentate il 23 luglio 2003.
- Data la finalità delle disposizioni in esame, è necessario che essi acquistino efficacia fin dal momento della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'insieme delle destinazioni R01, RO2, RO3, O64, O66 e A97 definite nell'allegato del regolamento (CE) n. 1109/2003, le domande di titoli di esportazione di riso e rotture di riso comportanti fissazione anticipata della restituzione, presentate nel quadro del suddetto regolamento il 23 luglio 2003, sono accolte per i quantitativi ivi indicati previa applicazione del coefficiente di riduzione del 16,35 %.

Articolo 2

Per l'insieme delle destinazioni R01, RO2, RO3, O64, O66 e A97 definite nell'allegato del regolamento (CE) n. 1109/2003, per le domande di titolo di esportazione di riso e di rotture di riso presentate a partire dal 24 luglio, non sono rilasciati titoli di esportazione nel quadro del suddetto regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 25 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2003.

Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura

^(*) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. (*) GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27. (*) GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2. (*) GU L 348 del 21.12.2002, pag. 92. (*) GU L 158 del 27.6.2003, pag. 9.